

**Ordinanza
concernente provvedimenti a favore del mercato
della frutta e della verdura
(Ordinanza sulla frutta e la verdura)**

Modifica del 25 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla frutta e la verdura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10, 170 capoverso 3, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Sezione I (art. 1–3)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Contributi

Art. 4 rubrica (concerne solo il testo tedesco), cpv. 1 e 2

¹ Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell'ambito dell'immagazzinamento della riserva di mercato a livello d'azienda sotto forma di succo concentrato di mele e pere. I contributi sono versati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali.

² Per riserva di mercato a livello d'azienda s'intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l'approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 40 per cento dell'approvvigionamento normale.

¹ RS 916.131.11
² RS 910.1

Art. 4a Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granello e di frutta a nocciolo

¹ Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granello e a nocciolo per un importo pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all'estero e il prezzo in Svizzera.

² I contributi possono essere versati soltanto per i prodotti di frutta che non siano gravati dall'imposta sull'alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

³ Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato, si intende il prezzo medio del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante il quadriennio precedente l'anno civile in corso.

Art. 4b Esecuzione dei provvedimenti

I contributi sono versati solo nel caso in cui l'organizzazione interessata ne faccia domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

Art. 5–7 nonché 8 cpv. 2

Abrogati

Titolo prima dell'art. 9

Abrogato

Art. 9 Obbligo di notifica

Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che chiedono i contributi sono tenute a notificare all'Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all'utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.

Titolo prima dell'art. 9a

**Sezione 3:
Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori
per gli anni 2004–2011**

Art. 9f cpv. 3

³ L'Ufficio federale comunica la decisione ai Cantoni.

Art. 9h Riduzione e rifiuto dei contributi

¹ I contributi possono essere ridotti al richiedente che:

- a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, dati non veritieri;
- b. ostacola i controlli.

² La riduzione dei contributi è fissata nell'allegato.

Art. 10 Requisiti qualitativi

L'Ufficio federale può prescrivere oneri qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta che beneficiano di contributi. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.

*Art. 12–14**Abrogati**Art. 15* Rilevazione dei dati

L'Ufficio federale rileva e valuta i dati specifici delle aziende che sono necessari al versamento dei contributi di cui alla sezione 2 della presente ordinanza.

Art. 16 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

II

L'ordinanza è completata dall'allegato qui annesso.

III

La presente modifica entra in vigore come segue:

- a. l'ingresso, gli articoli 4 capoverso 1, 4a, 6, 9f capoverso 3, 9h e 16 nonché l'allegato il 1° agosto 2008;
- b. gli articoli 1–3, 4 capoverso 2, 4b, 5, 7, 8 capoverso 2, 9, 10, nonché 12–15 il 1° gennaio 2010.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 9h cpv. 2)

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni non veritiere fornite intenzionalmente o per negligenza

1.1 Indicazioni non veritiere

Scarti	Provvedimenti/Riduzioni
Dallo 0 al 5 per cento, ma al massimo 25 are	Contributo versato per la superficie effettiva
Dal 5 al 20 per cento o oltre 25 are, ma al massimo 1 ettaro di superficie notificata in eccesso	Contributo versato per la superficie effettiva, meno il contributo calcolato sulla base della differenza tra le indicazioni non veritiere e i dati corretti concernenti la superficie
Oltre il 20 per cento o oltre 1 ettaro di superficie notificata in eccesso	Contributo rifiutato integralmente per la superficie interessata

Se da un controllo risulta una superficie superiore a quella che era stata notificata per la richiesta di contributi, non è versato alcun contributo per la superficie in eccesso.

In caso di deduzione, quale base di riferimento è determinante la superficie effettiva (misurata). Per il calcolo delle deduzioni è determinante lo scarto fra le singole particelle di una coltura e non lo scarto fra le superfici totali.

1.2 Indicazioni non veritiere

Colui che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni non veritiere (p. es. per quanto concerne le colture o le varietà) è escluso dai contributi relativi al pertinente provvedimento per l'anno in corso e per l'anno successivo.

2 Ostacolo ai controlli

Riduzione dei contributi del 10 per cento, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Un rifiuto dei controlli comporta la soppressione integrale dei contributi relativi al pertinente provvedimento.